



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

n.1584/16 VG Reg. Ricorsi Civili

n. 9754 Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Riccardo Greco | Presidente |
| 2) Dott. Riccardo Leonetti | Giudice relatore |
| 3) Dott.ssa Angela Muschitiello | Giudice Onoraria |
| 4) Dott. Nicola Triggiani | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi alla minore P. [redacted] (n. Mauritius 1.8.03), figlia di D. [redacted] e di P. [redacted] A. [redacted]

rilevato che con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato il 2.12.16, la sorella ventiquattrenne della suddetta minore, cittadina mauriziana priva di permesso di soggiorno in Italia dal 2014, ha chiesto ex art.31 D.Lgs.286/98 di essere autorizzata, nell'interesse della sorella, a permanere nel territorio nazionale, anche in deroga alle disposizioni in materia, a tal fine deducendo di avere assunto un ruolo di particolare rilievo, nel processo di crescita psico-fisica della sorella, da quando, a seguito di condotte negative del padre, è insorta un'aspra conflittualità tra i genitori, sfociata, nel novembre del 2016, nella decisione dell'uomo di tornare nel paese d'origine, lasciando la madre a gestire in via esclusiva un nucleo familiare (costituito dalle due sorelle e da un fratello diciottenne) ormai ben radicato nel tessuto sociale, anche per via del suo inserimento nella locale comunità evangelica;

rilevato che l'istruttoria espletata ha sostanzialmente confermato le allegazioni sopra richiamate, evidenziando come in effetti l'istante, da quando il padre è tornato alle Mauritius senza più dare notizie di sé, ha un ruolo di collante familiare, di guida e sostegno per tutto il nucleo e, in particolare, per Havila, anche perché la madre, impegnata a mantenere da sola i tre figli, è costretta ad assentarsi per lavoro per la gran parte della giornata, sicchè è la sorella maggiore, non impegnata in attività lavorative, a gestire il ménage domestico e ad assumere le più importanti decisioni riguardanti la vita della sorella;

ritenuto, alla luce di un siffatto quadro, che ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza per quanto di ragione;

premesso, infatti che, per il più recente e condivisibile orientamento della S.C. (SS.UU. n.21799/10 e successive), nell'ambito dei "gravi motivi" - cui l'art.31 TU immigrazione subordina l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza di persona non regolare sul territorio italiano - rientrano non soltanto situazioni contingenti ed eccezionali legate alla salute del minore, ma più in generale qualsiasi situazione in cui l'allontanamento dell'istante (il quale ben può essere, nella lata accezione presente nella giurisprudenza anche sovranazionale, familiare diverso da padre o madre: cfr., per il caso di autorizzazione accordata ad un nonno, TM L'Aquila 25.11.13 in www.altalex.it), o in alternativa l'allontanamento del minore dall'ambiente in cui si trova, possa comportare per lo stesso - considerate l'età e le condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico - un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di durata indeterminabile o tendenzialmente stabili, e salva comunque la valutazione di ogni singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a standardizzazioni di sorta;

ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie (forte e risalente radicamento sociale e lavorativo del nucleo familiare in Italia; peculiare situazione del nucleo familiare, derivante dall'allontanamento del padre; assunzione di fatto, da parte dell'istante, di un ruolo fondamentale di guida educativa e di supporto accuditivo ed affettivo in favore della minore) rendano il diniego dell'autorizzazione e la conseguente immediata espulsione dell'istante - alla stregua dei parametri e dei criteri elaborati nel tempo dalla Corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. - rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità; e ciò in quanto, a seguito dell'allontanamento della sorella, la minore, già provata emotivamente dall'allontanamento del padre, si troverebbe, senza adeguata preparazione, ed in un momento assai delicato della sua vita quale l'adolescenza, priva della figura familiare subentrata, di fatto, sia al padre sia alla madre impegnata nel lavoro, nel ruolo di punto di riferimento; né sarebbe concepibile, senza un grave pregiudizio, che la minore seguisse la sorella espulsa nel paese d'origine, così perdendo la figura materna e, prima ancora, le opportunità educative, sociali ed economiche di cui attualmente gode in Italia;

ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso in conformità con la richiesta del PMM in sede e, per l'effetto, di autorizzare l'istante a permanere in Italia, nell'interesse della sorella minore d'età, per un periodo che si stima di quantificare in un biennio a partire dal deposito del presente provvedimento, nell'aspettativa (tenuto conto del carattere provvisorio e derogatorio dell'autorizzazione giudiziale ex art.31, e dunque dell'esigenza di valutare di tempo in tempo la ricorrenza dei rigorosi presupposti fondanti i "gravi motivi" di legge) che, nel corso dello stesso, la ragazza si attivi per regolarizzare *aliunde* la propria posizione giuridica in Italia o, altrimenti, prepari la minore ad un suo allontanamento, in modo da non cagionarle traumi di sorta;


P.Q.M.

letti gli artt.330 ss. cc, 737 cpc, 31 TU Immigrazione, sentito il parere del PMM in sede, così provvede in via definitiva:

- 1) in accoglimento dell'istanza in esame, autorizza P. N. (n. Mauritius 25.8.93), sorella della predetta minore, a permanere sul territorio italiano, nell'interesse di quest'ultima, per anni due a decorrere dal deposito del presente provvedimento;
- 2) manda alla cancelleria per la comunicazione al PMM in sede e ad entrambi i genitori (presso l'avv. Uljana Gazidede), nonché al Questore e all'Autorità consolare competente.

Bari, 7 giugno 2017

Il Giudice estensore
(dott. Riccardo Leonetti)



Il Presidente
(dott. Riccardo Greco)



Depositato in Cancelleria
Bari, 08-6-17
IL CANCELLIERE
Dott.ssa NICOLETTA COSOLA

